

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 64 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

Legge per le pari dignità e per l'eliminazione delle discriminazioni di genere

Signori Consiglieri,

il presupposto di questa proposta di legge consiste nel principio secondo cui la parità di genere è fondamentale per la tutela dei diritti umani, il funzionamento della democrazia e del buon governo, il rispetto dello Stato di diritto e la promozione del benessere per tutti.

La parità di genere comporta pari diritti per donne e uomini, ragazze e ragazzi, nonché la stessa visibilità, emancipazione, responsabilità e partecipazione in tutti i settori della vita pubblica e privata e implica parità di accesso e distribuzione delle risorse tra donne e uomini, come anche stabilito nella strategia per l'uguaglianza di genere 2018-2023 del Consiglio d'Europa.

Ogni discriminazione basata sul sesso e/o sul genere costituisce una violazione dei diritti umani e un ostacolo al godimento delle libertà fondamentali, impedisce la piena promozione delle donne nella società e rafforza quegli stereotipi di genere che sono contrari al raggiungimento della parità di genere e delle società inclusive.

Comportamenti di discriminazione di genere non rappresentano soltanto un ostacolo all'emancipazione delle donne e delle ragazze ma modellano norme, comportamenti ed aspettative di uomini e ragazzi che poi inducono a comportamenti, fino alla violenza contro le donne, e creano un clima di intimidazione, paura, discriminazione, esclusione e insicurezza che limitano le opportunità e le libertà.

La lotta contro gli stereotipi di genere e la garanzia dell'integrazione in una prospettiva di parità di genere devono essere gli obiettivi prioritari di ogni istituzione dato che la stessa Convenzione di Istanbul impone alle parti "di promuovere cambiamenti nei modelli sociali e culturali di comportamento delle donne e degli uomini al fine di sradicare pregiudizi, costumi, tradizioni e tutte le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità delle donne o su ruoli stereotipati per donne e uomini".

In tale contesto, il legislatore non può rimanere fermo, dovendo intervenire, per quanto possibile, per modificare e migliorare una situazione approfittando degli spazi e delle opportunità messi a disposizione dalla normativa nazionale e comunitaria.

Partendo da questi presupposti di base, è stata redatta la presente proposta di legge che si compone di 11 titoli e di 46 articoli.

Titolo I – Disposizioni generali e norme di principio: questo titolo esplicita i principi generali e le finalità della legge (articolo 1 e articolo 2) e fornisce le definizioni dei termini maggiormente in uso nell'ambito in cui questa proposta di legge opera e quindi maggiormente utilizzate nel suo articolato (articolo 3).

Titolo II – Sistema della rappresentanza: la Regione Marche interviene quale soggetto di riferimento per promuovere la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive (articolo 4), nelle società controllate (articolo 5) mediante sistemi di monitoraggio e la costituzione di una apposita sezione di genere all'interno dell'albo regionale delle nomine, e in tutti gli organismi associativi operanti nel territorio regionale, grazie alla promozione paritaria diffusa

(articolo 6), inserendo nei bandi criteri di valutazione premianti per chi promuove principi egualitari e antidiscriminatori.

Titolo III – Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze: la Regione Marche, per superare ogni tipo di stereotipo di genere, interviene sia in ambito educativo, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, le scuole di ogni ordine e grado, gli enti di formazione e i centri di documentazione delle donne e di genere (articolo 7) sia in ambito culturale, riconoscendo il fondamentale ruolo delle donne nella diffusione ed elaborazione della cultura paritaria e contribuendo e sostenendo la divulgazione del ruolo che le donne hanno avuto nella storia del nostro paese (articolo 8). La Regione interviene, in questo senso, sostenendo – tramite l'assegnazione di contributi – iniziative, manifestazioni, progetti divulgativi e di approfondimento proposte da enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS (articolo 8). All'articolo 9, infine, viene riconosciuto il ruolo importantissimo rivestito dal linguaggio nelle politiche di genere, un linguaggio che deve essere non discriminante. La Regione si fa garante di un linguaggio rispettoso, che riconosca l'identità di genere e l'importanza della differenza tra genere maschile e genere femminile.

Titolo IV – Salute e benessere femminile: questa sezione della proposta di legge parte dal principio secondo cui la salute non è neutra e che anche in medicina va applicato il concetto di diversità tra donne e uomini per garantire il miglior trattamento. Pertanto va favorita: la formazione dei professionisti; l'informazione corretta ed equa rispetto alle problematiche e alle differenze di genere; l'implementazione di percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione orientate all'equità di genere (articolo 11). L'articolo 12 delinea, in particolare, il ruolo che la rete integrata dei servizi socio-sanitari riveste nell'approccio di genere in ambito medico. Viene sottolineata l'importanza di garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari e la necessità di rafforzare, sempre in una logica di genere, i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute delle donne. All'articolo 13, infine, è riconosciuto il ruolo dell'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione delle patologie e di promozione della salute ed è riconosciuto il diritto al pari accesso a uomini e donne a tutte le attività sportive e motorie, oltre ogni stereotipo di genere. La Regione inoltre promuove programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile.

Titolo V – Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere: la Regione Marche ribadisce le proprie competenze e il proprio impegno nel prevenire e combattere ogni tipo di violenza e discriminazione di genere (articolo 14), riconosce la funzione essenziale dei centri anti-violenza, assicurandone la presenza uniforme sul territorio regionale e la gratuità dei servizi offerti (articolo 15) e quella delle case rifugio e delle soluzioni abitative temporanee (articolo 16), che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e che operano in maniera integrata con i centri antiviolenza. Inoltre, grazie anche all'intesa inter-istituzionale sottoscritta il 5 dicembre 2017 "Rete regionale antiviolenza", la Regione promuove politiche attive per il lavoro e la formazione professionale per sostenere le donne ad uscire dalla violenza fisica, economica e psicologica (articolo 17). Viene previsto il Piano regionale contro la violenza di Genere (articolo 18) e anche l'attività di osservatorio sui temi di genere (articolo 19) svolta direttamente dalla Regione. Altri interventi previsti ai fini della prevenzione della violenza di genere sono: la formazione specifica per le operatrici dei CAV e delle case rifugio (articolo 20); interventi a favore di progetti e servizi sperimentali dedicati agli uomini maltrattanti (articolo 21); interventi per il recupero psicofisico a favore di minori testimoni di violenza di genere (articolo 22); interventi di protezione, assistenza e integrazione sociale a vittime di sfruttamento, anche a cittadine straniere (articolo 23) e di prevenzione e contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati (articolo 24); interventi di contrasto, sensibilizzazione e prevenzione alle pratiche di mutilazione genitale femminile (articolo 25); misure per la sicurezza urbana (articolo 26). Infine, la Regione Marche può valutare

l'opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza di genere di maggior impatto sociale, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno di azioni volte alla prevenzione del fenomeno (articolo 27)

Titolo VI – Lavoro e occupazione femminile: la Regione promuove l'autonomia economica delle donne e ne incentiva l'occupazione per affermarne il ruolo nella società mediante la parità retributiva tra i sessi, la permanenza e l'affermazione della donna nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro (articolo 28). A tal fine viene riconosciuta l'etichetta di diversità e parità di genere alle aziende pubbliche e private che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori e che abbiano considerato le pari opportunità elementi fondamentali per la loro strutturazione e il loro sviluppo organizzativo (articolo 29). Sono anche previste, all'articolo 30, misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità, quali contributi fino al 100% dell'IRAP o premialità in forma di punteggio aggiuntivo ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e/o bandi regionali. Previste anche misure a favore dell'imprenditoria femminile (articolo 31), come la costituzione di fondi regionali di garanzia, contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse, l'accesso al sistema dei Consorzi Fidi regionali. Infine l'articolo 32 prevede misure dedicate al contrasto dell'abbandono lavorativo, che colpisce soprattutto le donne a seguito di una gravidanza e al momento del rientro al lavoro, mentre gli artt. 33 e 34 prevedono interventi per il reinserimento sociale e lavorativo rispettivamente delle donne vittime di violenza e di quelle con disabilità, riconoscendo benefici alle imprese che assumono questi soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'articolo 35 prevede infine l'istituzione del "Fondo regionale per il microcredito alle donne in situazioni di disagio sociale" destinato alle donne vittime di violenza, alle donne con disabilità e alle donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di alcun sostegno al mantenimento.

Titolo VII – Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura: all'articolo 36 la legge riconosce il ruolo essenziale delle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiari migliori per il miglioramento della qualità di vita delle persone e del riequilibrio dei ruoli assunti dagli uomini e dalle donne nell'organizzazione del lavoro, della società e della vita familiare. A sostegno di ciò, vengono promosse le seguenti attività: la cultura della condivisione del lavoro di cura in ambito familiare e lavorativo tra uomini e donne per eliminare gli stereotipi di ruolo; il miglioramento dei servizi di pubblica utilità; esperienze innovative e l'uso di nuove tecnologie in ambito lavorativo (articolo 36).

Titolo VIII – Rappresentazione femminile nella comunicazione: la Regione si adopera per contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nelle pubblicità, nei mezzi di informazione e di comunicazione, andando oltre gli stereotipi di genere nel pieno rispetto della dignità femminile (articolo 37).

Titolo IX – Cooperazione internazionale – nell'ambito della cooperazione internazionale, la Regione opera, mediante assegnazione di contributi, a sostegno di progetti che promuovono l'empowerment femminile e prevengono la violenza di genere (articolo 38).

Titolo X – Strumenti del sistema paritario – per garantire il sistema paritario, sono individuati diversi strumenti: il bilancio di genere (articolo 39), il tavolo per le statistiche di genere (articolo 40), il tavolo regionale permanente per le politiche di genere (articolo 41), l'area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali (articolo 42), con il compito di redigere il piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità (articolo 43) e la Conferenza delle elette (articolo 44) che promuove la piena affermazione dei diritti delle donne mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale e che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali per rendere capillare l'attuazione delle

politiche di genere ad ogni livello istituzionale.

Titolo XI – Sistema di verifica e di valutazione: la clausola valutativa (articolo 45) prevede il controllo dell'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge e la presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione triennale sull'andamento del fenomeno della violenza e discriminazione di genere, gli interventi effettuati e le eventuali criticità riscontrate. La norma finanziaria (articolo 46) da copertura all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 35 della presente legge per € 30.000,00 a partire dall'annualità di bilancio 2022.

NORMATIVA		SPESA							COPERTURA				
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2021	2022	2023	ANNI SUCCESSIVI	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO	MODALITA' DI COPERTURA	2021	2022	2023	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
40	Tavolo statistiche di genere	senza oneri											
41	Tavolo regionale permanente per le politiche di genere	senza oneri											
42	Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali	senza oneri											
43	Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere	senza oneri											
44	Conferenza delle elette	senza oneri											
45	Clausola valutativa	senza oneri											
46	Norma finanziaria	continuativa	corrente	€ 0,00	€ 30.000,00	legge di bilancio	legge di bilancio	Missione 12 Programma 04	Mediante riduzione dello stanziamento a carico del capitolo di spesa 2120410012 – Missione 12, Programma 04	€ 0,00	€ 30.000,00	Legge di bilancio	Missione 12 Programma 04 CNI